

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GUERZONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Modifica dell'ordinamento dell'insegnamento dell'educazione
fisica per i lavoratori studenti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di risolvere un problema che riguarda i lavoratori studenti. Queste persone, di frequente, già con ingenti responsabilità familiari, dopo intense ore di lavoro, impiegano parte del proprio tempo libero nello studio, per conseguire un titolo che garantisca loro la possibilità di una crescita sia nell'attività professionale, sia, più generale, nella vita sociale e di relazione. In special modo, coloro che frequentano i corsi serali presso istituti tecnici e professionali, sottoponendosi a sacrifici per diversi anni, hanno l'obiettivo di elevare la propria professionalità, e, quindi, la sicurezza dell'occupazione.

In questo contesto appare del tutto evidente come l'insegnamento settimanale di educazione fisica, con frequenza obbligatoria, risulti per questa categoria di studenti assolutamente superfluo e sia anzi considerato dagli stessi un appesantimento ulteriore del già gravoso carico quotidiano lavorativo e scolastico.

La proposta intende rispondere ad una generale insoddisfazione verso questa situazione da parte di questi lavoratori studenti, i quali hanno già indirizzato petizioni al competente Ministro della pubblica istruzione.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,

laddove, al capo II del titolo VII, viene regolato l'ordinamento dell'insegnamento dell'educazione fisica. Gli articoli 302, 303 e 304 prevedono che questo insegnamento sia obbligatorio in tutte le scuole, che i capi d'istituto possano concedere l'esonero per comprovati motivi di salute e che il voto di educazione fisica abbia una limitata rilevanza nel corso degli studi.

Con la proposta che qui si avanza, si vuole sottrarre studenti che, come si è detto, frequentano la scuola per la propria crescita professionale ed hanno, lavorando, un limitato tempo a disposizione, all'applicazione delle norme indicate. Si prevede perciò che, per questi soggetti, l'insegnamento in questione non sia obbligatorio, che essi non siano tenuti a frequentare lezioni di educazione fisica sia a livello pratico che teorico, nè sia loro attribuito un voto in questa materia.

Con la presente iniziativa legislativa, si vuole incoraggiare una forma particolare, non certo esaustiva, di partecipazione al processo formativo di persone che già lavorano nell'orizzonte, tanto auspicato, della formazione permanente, nel quale lavoro e formazione si intrecciano nel percorso di vita, e ciò con riferimento ad una piena utilizzazione delle strutture della scuola pubblica, in corrispondenza della necessità di adeguare la professionalità del lavoro alle mutevoli necessità imposte dal progresso tecnico-scientifico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. L'insegnamento di cui al comma 1 è facoltativo per gli studenti lavoratori frequentanti le sezioni a funzionamento serale presso qualunque scuola ed istituto di istruzione secondaria».

2. All'articolo 304 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Gli studenti lavoratori, frequentanti le sezioni a funzionamento serale presso qualunque scuola ed istituto di istruzione secondaria, non sono tenuti alla frequenza alle lezioni di educazione fisica, si tratti di esercitazioni pratiche o di corsi teorici. A questi soggetti non viene attribuito alcun voto nella materia di educazione fisica e la mancata frequenza a dette lezioni non rileva a nessun fine.».

